

DISCIPLINARE

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020 e rifinanziati con il D.L. N. 154 DEL 23/11/2020

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e finanziati dal D.L. n. 154 del 23/11/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;

b) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche residenti o con fissa dimora **in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina** e sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

c) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, pubblicati sul sito internet dell'Unione e dei **Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo** e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall'ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;

d) per "servizi sociali", i servizi afferenti al Settore Servizi alla Comunità dell'Unione della Romagna Faentina.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato come segue:

NUCLEO FAMILIARE CON 1 SOLO COMPONENTE	IMPORTO MENSILE euro 100,00
NUCLEO FAMILIARE CON DUE O PIU' COMPONENTI	IMPORTO MENSILE euro 80,00 per ogni componente, FINO AD UN MASSIMO di euro 320,00 MENSILI

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dal Settore Servizi alla Comunità, previa istruttoria delle Assistenti Sociali per le domande di

beneficiari che non siano già in carico al Servizio Sociale o che non abbiano già ottenuto il buono spesa nell'avviso dell'Unione di aprile e maggio 2020, ed approvazione dei medesimi nella Commissione Tecnica Economica di cui all'art. 14 del Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Unione della Romagna Faentina approvato con delibera di consiglio di Unione n. 8/2017 e smi, sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di rilevante sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

- a) **in via prioritaria**, delle **istanze di parte** dei residenti di **uno dei Comuni facenti parte dell'Unione della Romagna Faentina** che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto specifico **avviso** secondo schema ***allegato B***. Le Assistenti Sociali provvederanno all'istruttoria ed alla relazione tecnica di dette istanze di parte, per le domande di beneficiari che non siano già in carico al Servizio Sociale o che non abbiano già ottenuto il buono spesa nell'avviso dell'Unione di aprile e maggio 2020, e le proporranno alla approvazione della Commissione Tecnica Economica;
- b) poi, delle **relazioni tecniche delle assistenti sociali del Settore Servizi alla Comunità** che segnalano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici, non già assegnatari di rilevanti forme di sostegno pubblico. A tal fine viene predisposto da ciascun Assistente Sociale uno specifico elenco da proporre all'approvazione della Commissione Tecnica Economica.

3. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti individuati nelle sedute di Commissione Tecnica Economica, con carattere di priorità.

4. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari la Commissione Tecnica Economica tiene conto dei seguenti criteri:

	CRITERI
A)	Trovarsi in una delle seguenti condizioni in conseguenza e strettamente connesse alle misure di emergenza relativa al rischio sanitario connesso al Covid-19 e una comprovata incapacità all'approvvigionamento di beni alimentari: <u>riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa dell'appartenenza</u> ad una categoria con o senza diritto ad ammortizzatori sociali o a causa del mancato avvio di nuova occupazione, o a causa della perdita di lavori precari (lavoratori stagionali, interinali, a chiamata, ecc.)
B)	Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti

	sostegni entro il limite determinato dalla Commissione Tecnica Economica del Settore Servizi alla Comunità.
C)	Presenza di portatori di handicap o non autosufficienza (L. n. 104/1992) o certificazione di invalidità civile nel nucleo familiare
D)	Numero di componenti del nucleo familiare

5. La Commissione Tecnica Economica nell'assegnazione dei buoni spesa potrà dare priorità ai soggetti richiedenti nel cui nucleo familiare non vi siano percettori di forme di sostegno pubblico: reddito/pensione di cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS).

6. Al fine di soddisfare nei tempi più celeri possibili le concessioni del buono spesa, specie nei casi ritenuti di maggior e cogente urgenza, la Commissione Tecnica Economica potrà approvare a ratifica le concessioni proposte dalle Assistenti Sociali previa comunicazione al Capo Servizio competente.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. L'Unione della Romagna Faentina pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini.

2. I beneficiari dei buoni pasto di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 dell'aprile e maggio 2020 potranno presentare una domanda semplificata ove dichiarano di trovarsi nella medesima situazione di bisogno in quanto sono ancora privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

3. Le domande dei beneficiari che sono già in carico al Servizio Sociale verranno direttamente portate all'approvazione della Commissione Tecnica Economica per la loro eventuale ammissione al buono spesa.

4. Le Assistenti Sociali dell'Unione possono individuare, tra i propri casi in carico, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.

5. Sia le istanze dei cittadini che quelle dei soggetti individuati dalle Assistenti Sociali vengono gestite con istruttoria amministrativa e, nel caso di nuovi beneficiari non già in carico al Servizio Sociale, con relazione tecnica e i buoni vengono assegnati, rispetto alle risorse disponibili, tramite le decisioni dell'apposita Commissione Tecnica Economica dell'Unione, in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 4 del presente disciplinare.

6. Al fine di soddisfare nei tempi più celeri possibili le concessioni del buono spesa, specie nei casi ritenuti di maggior e cogente urgenza, la Commissione Tecnica Economica potrà approvare a ratifica le concessioni proposte dalle Assistenti Sociali previa comunicazione al Capo Servizio competente.

7. L'elenco dei beneficiari è approvato con determina dirigenziale.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni che fanno parte dell'Unione stessa.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. L'Unione della Romagna Faentina provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione ai beneficiari individuati dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Unione, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, anche non prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo/informatico all'utente ma provvedendo all'utilizzo condiviso di una piattaforma informatica resa disponibile dalla BCC Ravennate Forlivese Imolese e comunicando all'utente la concessione del buono, il relativo ammontare e g

li esercizi in cui spenderlo, via mail o telefonica.

Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Dirigente del Settore Servizi alla Comunità è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera approvativa.